



CITTÀ DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

Area Amministrativa – 1° Settore / 2° Servizio

SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA, CENSIMENTI

AFFARI GENERALI, LEGALI E CONTENZIOSO,

ORGANIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE

Via G.B. Conti, 26 – c.a.p. 45026

C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299

Tel. 0425.605.637 – Fax 0425.605.639 –

Email: elettorale@comune.lendinara.ro.it

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER L'ELEZIONE DELLE CONSULTE TERRITORIALI DI FRAZIONE.

1. ISTITUZIONE CONSULTE DI FRAZIONE

Con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30.11.2009 sono state istituite le Consulte Territoriali delle Frazioni di:

- Rasa – Ramodipalo – Sabbioni
- Sagedo – Campomarzo – Barbuglio
- Valdentro – Treponti – Molinella

2. SEDI DELLE CONSULTE

Le sedi di ciascuna Consulta vengono individuate come segue:

- Consulta di Rasa-Ramodipalo-Sabbioni
c/o SCUOLA ELEMENTARE sita in VIA RAMODIPALO CENTRO 25;
- Consulta di Sagedo-Campomarzo-Barbuglio
c/o EX ASILO PARROCCHIALE sito in VIA BARBUGLIO 2;
- Consulta di Valdentro-Treponti-Molinella
c/o EX SCUOLA ELEMENTARE sita in Via VALDENTRO 37.

3. NUMERO COMPONENTI DELLE CONSULTE

In base all'art. 11 del Regolamento delle Consulte Territoriali, viene determinato il numero dei componenti che dovranno essere eletti per ciascuna Consulta:

- per la Consulta di Rasa-Ramodipalo-Sabbioni : n. 9 (nove)
- per la Consulta di Sagedo-Campomarzo-Barbuglio: n. 7 (sette)
- per la Consulta di Valdentro-Treponti-Molinella : n. 5 (cinque)

4. DATA E ORARIO DELLE ELEZIONI

4.1 - L'elezione dei Consigli delle Consulte Territoriali di Frazione avverrà in un'unica giornata festiva identica per tutte le frazioni individuate.

4.2 - Le operazioni di votazione si svolgeranno domenica 29 NOVEMBRE 2009 dalle ore 9,30 alle ore 18,30.

4.3 - Al termine si procederà immediatamente alle operazioni di scrutinio.

4.4 - L'elezione sarà ampiamente resa nota alla cittadinanza a cura dell'Amministrazione Comunale, mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale e in altri luoghi pubblici ed informazione sugli organi di stampa locali, nonché mediante materiale divulgativo.

5. MODALITA' DI CANDIDATURA

5.1 - Il Sindaco almeno 20 gg. prima della votazione, mediante avviso pubblico, comunica la data delle elezioni delle Consulte Territoriali di Frazione ed invita i rispettivi residenti che abbiano compiuto il 18° anno di età, iscritti ed iscrivendosi nelle liste elettorali, e che vogliono candidarsi, a presentare domanda scritta presso l'Ufficio Elettorale Comunale.

5.2 - Le candidature dovranno essere presentate da almeno 10 e da non oltre 25 elettori residenti nella Frazione per la quale il candidato si presenta, con atto depositato presso l'Ufficio Elettorale Comunale entro le ore 12,00 del sabato precedente la data di votazione. Nell'atto di presentazione dovrà essere indicato il domicilio presso il quale effettuare eventuali comunicazioni urgenti.

5.3 - Ciascun elettore potrà sottoscrivere fino a un massimo di due candidature. Eventuali, ulteriori e successive sottoscrizioni saranno depennate d'ufficio.

5.4 - I candidati dovranno essere residenti nella Frazione per la quale si candidano e all'atto della presentazione delle candidature dovranno formulare espressa accettazione e dichiarare l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per l'elezione a consigliere comunale.

5.5 - In base alle candidature pervenute il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale redigerà l'elenco in ordine alfabetico dei candidati dallo stesso ammessi all'elezione per ciascuna Consulta Territoriale di Frazione ed il Sindaco ne curerà la diffusione in modo che essa sia il più ampia possibile. Tale lista di candidati verrà affissa anche nella sala adibita a seggio elettorale.

5.6 - Avverso il provvedimento di esclusione delle candidature è ammesso ricorso al Sindaco entro 24 ore dalla notificazione, il quale decide nelle 24 ore successive, previa audizione degli interessati.

5.7 - Qualora il numero delle candidature presentate sia inferiore a quello dei componenti assegnati alle varie Consulte, non si procederà all'elezione.

5.8- L' Ufficio Elettorale Comunale cura la predisposizione della stampa delle schede elettorali, di colore rosa per la Consulta di Rasa-Ramodipalo-Sabbioni, di colore azzurro per la Consulta di Saguado – Campomarzo – Barbuglio e di colore giallo per la Consulta di Valdentro – Treponti e Molinella, che conterranno i seguenti elementi:

A) lato esterno

1 - la denominazione “Comune di Lendinara – Provincia di Rovigo”

2 - l'espressione “Elezione delle Consulte di Frazione del

B) lato interno

1 - l'elenco dei candidati in ordine alfabetico/numerico-progressivo.

5.9 – Il medesimo Ufficio provvede alla stesura del verbale di consegna del materiale al Presidente di seggio, del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio, dei manifesti con l'elenco dei candidati per ogni Frazione nonché l'elenco degli elettori residenti nella Frazione aventi diritto al voto.

6. SEGGIO ELETTORALE

6.1 - Verrà istituito un seggio elettorale per ogni Frazione che sarà ubicato nel medesimo fabbricato individuato come sede della Consulta.

6.2 – L'Ufficio di sezione elettorale – seggio, sarà composto da un Presidente e 2 scrutatori nominati dal Sindaco, in possesso dei diritti politici.

6.3 - Non possono essere nominati componenti di seggio coloro che sono candidati.

6.4 - Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente, assumerà le funzioni di Vicepresidente e l'altro riceverà l'incarico di Segretario per la verbalizzazione delle operazioni del seggio.

6.5 - L'Ufficio di sezione elettorale è regolarmente funzionante con la presenza di almeno due componenti.

6.6 - I componenti dei seggi elettorali vengono scelti tra il personale in servizio dell'Ente, che si rende disponibile ad esercitare predette funzioni, entro i 15 gg. precedenti la data della votazione e saranno individuati, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Elettorale, secondo criteri che privilegiano l'esperienza acquisita in precedenti consultazioni elettorali, con preferenza alle funzioni di Presidente, in base agli anni di anzianità di servizio ed a parità in base al titolo di studio.

6.7 - In caso di assenza od impedimento il giorno della votazione, si procederà alla sostituzione secondo graduatoria predisposta dall'Ufficio Elettorale in conformità ai criteri stabiliti dal punto precedente.

6.8 - Al personale comunale, impiegato a qualsiasi titolo nella consultazione, spetta il compenso per le ore straordinarie svolte e il diritto al riposo compensativo, comunque non superiore ad una giornata di lavoro.

6.9 - In ogni sala predisposta a seggio elettorale verrà installata una cabina ordinaria e una per elettori non deambulanti e messa a disposizione apposita urna.

6.10 - Alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione possono assistere i candidati purché non intralcino, a giudizio del Presidente, le operazioni stesse.

7. OPERAZIONI DI VOTO

7.1- Hanno diritto di voto tutti i cittadini residenti nella Frazione iscritti ed iscrivendosi nelle liste elettorali e che hanno compiuto il 18° anno di età entro il giorno della votazione.

7.2 - L'Ufficio Elettorale Comunale provvederà a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto ed a trasmetterlo agli Uffici di sezione elettorale, sul quale dovranno essere apposte le annotazioni di identificazione dell'elettore e di attestazione di voto.

7.3 - I componenti dei seggi elettorali si riuniscono il giorno della votazione alle ore 8,00 per ricevere il materiale occorrente per la consultazione, che verrà consegnato da incaricato comunale e per procedere agli adempimenti previsti dal successivo comma.

7.4 - Le schede elettorali che verranno consegnate agli elettori dovranno essere preventivamente timbrate con il bollo del Comune e vidimate con la firma di uno scrutatore.

7.5 - Prima delle operazioni di voto, il Presidente curerà la timbratura e vidimazione di un numero di schede pari al 50% degli aventi diritto al voto.

7.6 - Ulteriori schede saranno timbrate e vidimate in caso di necessità, segnalando l'operazione nell'apposito verbale.

7.7 - L'elettore dovrà essere identificato nelle forme previste dalla legge elettorale e il nominativo dovrà essere individuato tra gli elettori della Frazione, attraverso l'elenco che verrà messo a disposizione del seggio per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

7.8 - Il voto, segreto e anonimo, si esprime segnando una croce, con penna ad inchiostro nero, sul numero apposto accanto al nome del candidato prescelto oppure sul nome del candidato stesso.

7.9 - Si potrà esprimere una sola preferenza; nel caso di preferenze eccedenti il numero max. consentito o nel caso in cui non si sia potuta individuare la volontà dell'elettore, la scheda sarà considerata nulla.

7.10 - Saranno inoltre considerati nulli i voti contenuti in schede che:

- non siano quelle predisposte dall'ufficio elettorale Comunale o non portino il bollo del Comune o la firma di uno scrutatore;
- presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

7.11 - La scheda dovrà essere restituita dall'elettore debitamente piegata.

8. OPERAZIONI DI SCRUTINO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

8.1 - terminate le operazioni di voto, si procede a chiudere in plico le schede non utilizzate, vidimate o meno e il Presidente apre la fase dello scrutinio, al quale possono assistere gli elettori della Frazione.

8.2 - Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

8.3 - In caso di parità di voti fra due o più candidati ha la precedenza quello più anziano di età.

8.4 - Delle operazioni di voto e di scrutinio deve essere redatto apposito verbale in due esemplari che sarà predisposto dall'Ufficio Elettorale Comunale.

8.5 - Nel verbale in particolare verranno indicati:

- il numero dei votanti;
- il numero dei voti validi, le schede bianche e nulle;
- l'elenco dei candidati eletti, con i rispettivi voti, nonché la lista dei non eletti, per ordine di preferenze ottenute.
- le contestazioni proposte dai candidati presenti o da persone che li rappresentano muniti di delega scritta, con allegata fotocopia di un documento d'identità, consegnata al Presidente prima dell'inizio dello scrutinio.

8.6 - Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori verrà consegnato immediatamente, insieme al plico contenente le schede e all'elenco degli elettori della Frazione, all'Ufficio Elettorale Comunale.

8.7 - L'elezione si riterrà valida se avrà partecipato alla consultazione, comprese le schede bianche, almeno il 10% degli aventi diritto al voto.

8.8 - Il Sindaco, previa proclamazione, darà comunicazione ufficiale di nomina agli eletti presso la loro residenza anagrafica nonché curerà affinché venga affisso all'Albo Pretorio, nel sito web istituzionale ed in altri luoghi pubblici, il relativo manifesto di proclamazione degli eletti.

8.9 - Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali dovranno essere presentati, entro 10 gg. decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione all'Albo Pretorio dell'atto di proclamazione, al Segretario Generale del Comune e saranno presi in esame nei successivi 5 gg. da una Commissione all'uopo nominata che sarà composta oltre che dal Segretario Generale, dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale e da altri 3 Funzionari (cat. D) scelti nel suo interno dall'Amministrazione Comunale.

8.10 - Salva diversa disciplina dettata dalle presenti istruzioni, alle operazioni concernenti la procedura elettorale in questione si applicano in via analogica le disposizioni vigenti in materia di elezioni.